

Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEGLI APPALTI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Oggetto degli affidamenti in economia
- Art. 3 – Procedure di affidamento
- Art. 4 – Divieto di frazionamento
- Art. 5 – Responsabile del Procedimento
- Art. 6 – Requisiti di ammissibilità
- Art. 7 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 8 – Affidamento urgente
- Art. 9 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture del Comune di Fara Vicentino (VI) ex artt. 125 e 204 Decreto Legislativo 163/2006 nel rispetto della disciplina di cui al vigente Regolamento D.P.R. 207/2010 per importi a base di gara al netto delle imposte fino alle soglie massime ex artt. 125, comma 5, e art. 204, comma 4, Decreto Legislativo 163/2006 per i lavori e fino alla soglia massima ex art. 125, comma 9, Decreto Legislativo 163/2006 per le forniture e i servizi, compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (punto 12 all. IIA Decreto Legislativo 163/2006) per quanto compatibili con la vigente normativa di settore.

Per i servizi è inoltre consentito il ricorso all'affidamento in economia sopra la citata soglia nei casi previsti ex art. 125 comma 10, Decreto Legislativo 163/2006.

Articolo 2 – Oggetto degli affidamenti in economia

Nel rispetto delle soglie massime di cui all'articolo 1, oggetto degli affidamenti in economia sono i lavori, i servizi e le forniture indicati nell'allegato A al presente Regolamento di cui è parte integrante.

Articolo 3 – Procedure di affidamento

Le procedure di affidamento devono svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui agli artt. 125 e 204 del Decreto Legislativo 163/2006 e agli articoli 173, 177, dal 329 al 338 del D.P.R. 207/2010 e sono:

a) **Amministrazione diretta**: consiste nell'acquisto/noleggio di appositi mezzi e materiali con esecuzione della prestazione con personale proprio sotto la direzione del Responsabile del Procedimento; la soglia massima per l'amministrazione diretta di lavori e di € 50.000,00 per il settore ordinario e € 300.000,00 per i beni culturali.

b) **Cottimo fiduciario**: consiste nell'affidamento dell'appalto a terzi previa acquisizione di almeno tre preventivi ovvero, qualora per la natura dell'affidamento il responsabile del procedimento ritenga più efficace e/o efficiente, mediante verifica della congruità dell'offerta con la comparazione dell'offerta rispetto a strumenti aggiornati quali elenchi prezzi, offerte al pubblico, indagini di mercato, di fonte indipendente rispetto all'affidatario; in ogni caso, nell'atto di affidamento il responsabile del procedimento illustra la modalità di selezione dell'affidatario e attesta la congruità dell'offerta rispetto ai parametri di comparazione scelti dando atto per iscritto nel provvedimento che affida l'appalto dei fornitori contattati, delle offerte ricevute e valutate nonché delle ragioni economiche e qualitative che hanno condotto all'individuazione dell'affidatario; sempre dandone atto nel provvedimento che affida l'appalto il responsabile del procedimento può prescindere dalle valutazioni di cui sopra per motivata urgenza o, non sussistendo soggetti idonei in tale numero minimo, non vi sia nemmeno disponibilità di strumenti per valutare la congruità dell'offerta.

Per quanto riguarda i servizi e le forniture la scelta dei soggetti cui è richiesto il preventivo deve avvenire a norma di legge.

Il cottimo fiduciario è ammesso per lavori, servizi e forniture in economia di importo inferiore a € 40.000,00 esclusa I.V.A.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del lavoro, della fornitura del bene e della prestazione del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 esclusa I.V.A.

Articolo 4 – Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Articolo 5 – Responsabile del Procedimento

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" previsti nel piano esecutivo di gestione, dal responsabile del servizio interessato che la affida al responsabile del procedimento.

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta o delle modalità già descritte all'articolo 3.

Articolo 6 – Requisiti di ammissibilità

I requisiti soggettivi richiesti ai potenziali appaltatori non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 49 Decreto Legislativo 163/2006 quando riguardino l'iscrizione in albi, registri o elenchi.

Articolo 7 – Criterio di aggiudicazione

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la determinazione a contrarre ne motiva la scelta con riferimento alla specificità dell'appalto e ai contenuti del capitolato approvato.

Articolo 8 – Affidamento urgente

Quando l'esecuzione in economia dell'appalto sia motivata dall'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del Procedimento o da un soggetto all'uopo incaricato. Qualora il responsabile del procedimento ritenga non esservi i tempi utili per redigere un progetto, il verbale tiene luogo di progetto ai fini di assicurare la necessaria copertura finanziaria per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Il presente regolamento costituisce disciplina speciale per gli affidamenti degli appalti in economia pertanto, nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, prevale sulle contrastanti disposizioni regolamentari precedenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

ALLEGATO A

al Regolamento per l'affidamento in economia degli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Fara Vicentino (VI).

I – Lavori : nei casi previsti ex art. 125 comma 6 Decreto Legislativo 163/2006 per opere di competenza dell'amministrazione perché inerenti il proprio patrimonio o inerenti funzioni delegate dalla legge o convenzionate ex art. 30 Decreto Legislativo 267/2000.

II – Servizi : tutti i servizi di cui agli allegati IIA e IIB del Decreto Legislativo 163/2006, compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (punto 12 all. IIA Decreto Legislativo 163/2006) per quanto compatibili con la vigente normativa di settore, e per qualsiasi servizio nei casi previsti ex art. 125, comma 10, Decreto Legislativo 163/2006 e inoltre:

- a. servizio per l'erogazione di acqua, combustibili ed energia in genere quando il servizio di distribuzione sia prevalente rispetto alla fornitura;
- b. traduzione e interpretariato;
- c. corsi di formazione;
- d. fornitura contratti di lavoro;
- e. onoranze funebri e servizi connessi;
- f. trasloco, facchinaggio e logistica in genere;
- g. servizi notarili e prestazioni accessorie;
- h. servizi di mensa, ristorazione, fornitura buoni pasto nonché distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i. lavori di stampa, tipografia, litografia e simili;
- l. servizi di brokeraggio, assicurativi, finanziari;
- m. servizio di rilegatura atti amministrativi;
- n. servizi informatici;
- o. servizi di postalizzazione;
- p. manutenzione aree verdi comunali;
- q. servizio di accordatura e noleggio pianoforte;
- r. servizi di consulenza;
- s. servizi particolari non espressamente contemplati nel presente elenco a condizione che si motivi la convenienza dell'acquisto rispetto ai procedimenti alternativi;

III – Forniture:

1. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
2. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
3. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
4. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicazione istituzionale;
5. prodotti per autoveicoli e autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altri materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
6. vestiario di servizio, dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
7. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma; prodotti farmaceutici per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro
8. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
9. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al

- volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
10. combustibile per il riscaldamento di immobili;
 11. carburante e lubrificante per automezzi e altre attrezzature (decespugliatori, tagliaerba, motoseghe ecc.);
 12. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 13. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 14. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i servizi culturali e sportivi, di gioco, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 15. sabbia, ghiaia, pietrisco conglomerato bituminoso e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, segnaletica orizzontale e verticale;
 16. materiali per l'edilizia;
 17. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, libri ed altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 18. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 19. opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi ex Legge 717/1949;
 20. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 21. forniture di qualsiasi natura da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 22. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 23. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 24. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 25. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
 26. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
 27. materiale vario da ferramenta, idraulico, elettrico;
 28. fornitura acqua, combustibili ed energia in genere quando la fornitura sia prevalente rispetto al servizio di distribuzione;
 29. acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio;
 30. acquisto, riparazione, manutenzione, lavaggio e noleggio di macchine operatrici, autoveicoli, motocicli e relativi materiali di ricambio ed accessori;
 31. acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature tecniche (fotocopiatrici, calcolatrici, ecc.) nonché di attrezzature, materiali, utensili, complementi e programmi per l'informatica;
 32. acquisto di piante e fiori per aree comunali;
 33. materiale di consumo per corsi organizzati dal Comune;
 34. forniture di qualsiasi natura qualora ricorrano le circostanze ex art. 125, comma 10, Decreto Legislativo 163/2006;
 35. forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori e/o alla prestazione di servizi.